

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Roma

Ricorso

per la Sig.ra Concetta Tiano ([REDACTED]) nata a
C [REDACTED] e residente [REDACTED]
I [REDACTED], rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al presente atto,
dall'Avvocato Cristiana Fedeli ([REDACTED]) - p.e.c.
cristiana.fedeli@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Roma, Via Cicerone n. 28, Sc. C, Int. 9, **che dichiara di voler ricevere le
comunicazioni e notificazioni inerenti al presente giudizio al suddetto
indirizzo di p.e.c. e al n. di fax 0693380421**

contro

Città Metropolitana di Roma Capitale in persona del legale rappresentante p.t.
e nei confronti

del Sig. Stefano Serrani

per l'annullamento previa sospensione della efficacia

della graduatoria definitiva dell'avviso di selezione per la progressione tra
l'area degli istruttori e l'area dei funzionari e dell'Elevata Qualificazione ai
sensi dell'art. 13 del C.C.N.L. funzioni locali del 16.11.2022 riservata al
personale di ruolo non dirigente della Città Metropolitana di Roma Capitale
per la copertura dei seguenti posti nel profilo di funzionario/Elevata
Qualificazione ("Famiglia professionale Polizia Locale"): n. 16 posti
Funzionario di Polizia Locale - Cod. FPL13, approvata con D.D. n. 4731 del
10.12.2024 del Dirigente del Servizio U.C. Risorse Umane - Direzione -
UCT0100 della Città Metropolitana di Roma Capitale (**all. 1**);
della stessa D.D. n. 4731 del 10.12.2024 del Dirigente del Servizio U.C.
Risorse Umane - Direzione - UCT0100 della Città Metropolitana di Roma
Capitale (**all. 2**);

di tutti i verbali della Commissione Esaminatrice nominata nella suddetta selezione per la copertura dei seguenti posti nel profilo di funzionario/Elevata Qualificazione (“Famiglia professionale Polizia Locale”): n. 16 posti Funzionario di Polizia Locale – Cod. FPL13 e in particolare i verbali n. 9 del 17.07.2024, n. 11 del 30.10.2024 e n. 13 del 18.11.2024 compresa la Tabella ivi allegata (**all. 5**);

la griglia recante il punteggio relativo ai singoli criteri di valutazione e punteggio complessivo riportato da ciascun candidato nella procedura in oggetto aggiornato al 30.10.2024 e pubblicato nell’area web dedicata della Città Metropolitana di Roma Capitale (**all. 3**) e, per quanto occorre possa, la precedente griglia il punteggio relativo ai singoli criteri di valutazione e punteggio complessivo riportato da ciascun candidato approvata nel verbale n. 9 del 17.07.2024 e pubblicata nell’area web dedicata della Città Metropolitana di Roma Capitale nel mese di agosto 2024 (**all. 4**);

le schede di valutazione della Sig.ra Concetta Tiano elaborate dalla Commissione esaminatrice nominata nella suddetta selezione per la copertura dei seguenti posti nel profilo di funzionario/Elevata Qualificazione (“Famiglia professionale Polizia Locale”): n. 16 posti Funzionario di Polizia Locale – Cod. FPL13;

tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ancorché non noti, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la email del 3.10.2024 da lu.rosati@cittametropolitanaroma.it (**all. 6**) alla Sig.ra Concetta Tiano..

Fatto

La Sig.ra Concetta Tiano è dipendente della Città Metropolitana di Roma Capitale, inquadrata nel profilo degli istruttori di Polizia Locale, con grado di Sovrintendente.

La ricorrente è attualmente in servizio presso l’Ufficio Verbali e Contenzioso – U-E. Polizia Metropolitana Servizio 2 “Affari generali e pianificazione – Sanzioni” dove ha maturato una significativa e specifica competenza in tutte

le fasi dei procedimenti sanzionatori per violazione delle norme del Codice della Strada e di Polizia amministrativa.

Con avviso approvato con D.D. RU n. 3192 del 15.09.2023 (**all. 7**) la Città Metropolitana di Roma Capitale indiceva la procedura comparativa per la progressione tra l'area degli istruttori e l'area dei funzionari/Elevata Qualificazione (ex cat. D) per la copertura di n. 16 posti di funzionario di Polizia Locale – Cod. FPL13.

Questi i criteri di valutazione indicati nel bando (art. 5);

- 1) esperienza maturata nell'area di provenienza con punteggio massimo 22 punti
- 2) titoli di studio con punteggio massimo 20 punti;
- 3) competenze professionali con punteggio massimo di 40 punti, articolato in 3.1) valutazione di altri titoli (punteggio massimo p. 9), 3.2) attribuzione formale di mansioni superiori (punteggio massimo 6), 3.3) competenze professionali (punteggio massimo p. 5), 3.4) colloquio di approfondimento e di valutazione del curriculum lavorativo rispetto alle competenze richieste dalla posizione di lavoro da coprire, delle esperienze formative del candidato (punteggio massimo p. 20);
- 4) valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio;
- 5) assenza di provvedimenti disciplinari.

Nella seduta del 2.03.2024 la Commissione esaminatrice definiva i sottocriteri per l'attribuzione del punteggio per i criteri di cui ai punti 3.3) e 3.4) dell'avviso (**all. 5**).

Alla procedura comparativa partecipava anche la ricorrente che è risultata la prima dei non idonei nella graduatoria finale, collocandosi alla diciannovesima posizione (Codice Identificativo IUD 65C591A61540F9830FBF95658) (**all. 1**): la graduatoria degli idonei, infatti, è

stata estesa ai primi diciotto candidati, posto che i candidati al primo e al terzo posto hanno vinto altra selezione.

All'esito della valutazione dei titoli e della *performance* individuale (criteri sub 1), 2), 3.1), 3.2), 3.3) e 4), la Sig.ra Tiano conseguiva p. 64,80, risultando settima nella graduatoria provvisoria (**all. 3**); all'esito del colloquio informativo la Commissione esaminatrice le attribuiva appena p. 7, con la motivazione che “ *il candidato ha maturato esperienze professionali/ e/o svolto percorsi formativi acquisendo competenze professionali solo parzialmente adeguate rispetto alle competenze richieste dalla posizione dalla posizione di lavoro da coprire*” (v. verbale n. 13 del 18.11.2024, **all. 5**).

La graduatoria finale e gli atti della valutazione comparativa sono gravemente illegittimi e se ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi in

DIRITTO.

Primo motivo di ricorso: Violazione e falsa applicazione art. 5, par. 3.3) dell'avviso di selezione approvato con D.D. RU n. 3192 del 15.09.2023 e del verbale n. 2 dell'11.03.2024 della Commissione esaminatrice; eccesso di potere per travisamento dei fatti; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta; eccesso di potere per violazione del buon andamento e della imparzialità della P.A.; eccesso di potere per violazione della *par condicio* dei candidati; eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria, per motivazione carente; violazione art. 3 L. n. 241/1990 e art. 97 Cost.

Come anticipato nella narrativa del fatto la Sig. Tiano ha conseguito il punteggio di 64,80 per i titoli. Per quanto qui specificamente interessa per il criterio sub 3.3) dell'avviso è stato attribuito il punteggio complessivo di p. 1,80, ripartito per ciascun sotto-criterio come specificato dalla Commissione esaminatrice nella seduta dell'11.03.2024 nel modo seguente:

corsi di formazione senza esame finale, punti 1;

incarichi rivestiti e assegnati (altre tipologie di incarico rispetto alle mansioni superiori), punti 0,60;

esperienza pregressa maturate in contesti pubblici o privati attinenti al profilo professionale, anche a tempo determinato; punti 0

altro non rientrante nelle categorie sopraindicate: 0,20.

E però così operando la Commissione ha violato il bando e i criteri valutativi dalla stessa specificati e a cui si è vincolata.

La Commissione, infatti, non ha valutato l'incarico che è stato conferito alla ricorrente per curare e redigere la voce "*rinotifica verbale, dissequestro e fine fermo veicoli*" della sezione dedicata all'Ufficio Verbali del "Manuale Operativo Attività Ufficio verbali, Ruoli e Contenzioso" ad uso interno del U.E. Servizio Polizia Locale, Sez. 2 della Città Metropolitana di Roma Capitale. Tale incarico è stato indicato nel *curriculum vitae* dalla ricorrente, che ha anche allegato alla domanda il frontespizio del Manuale e della pagina recante la citazione degli autori.

Si tratta di un incarico che attiene al profilo professionale del funzionario di Polizia Locale e che è diverso dalla ordinaria attività lavorativa, perché è riconducibile ad una attività di formazione del personale.

Tale incarico, dunque, doveva essere valutato ai sensi del criterio di cui al par. 3.3) del bando, sotto-criterio *incarichi rivestiti e assegnati (altre tipologie di incarico rispetto alla mansione superiore)* e così attribuito per esso alla Sig.ra Tiano il punteggio aggiuntivo di **0,60** o comunque ricondotto, in via residuale, nel sotto-criterio "*altro non rientrante nelle categorie sopraindicate*", in quanto pubblicazione comunque attinente al profilo professionale di appartenenza e non valutata nelle precedenti categorie, con conseguente attribuzione del punteggio aggiuntivo di **0,20**.

Con la conseguenza che, in entrambi i casi, la Sig.ra Tiano si collocherebbe in posizione utile, dato che la differenza di punteggio dal candidato risultato al

diciottesimo posto è di appena p. 0,10 e da quello risultato al diciassettesimo posto appena p. 0,20.

Così non ha operato la Commissione esaminatrice che, in violazione della normativa concorsuale e delle prescrizioni specifiche dalla stessa adottate, ha ommesso di valutare la pubblicazione della Sig.ra Tiano, denotando di condurre una istruttoria superficiale sulla domanda e sulla documentazione allegata dalla ricorrente, che ridonda nella carenza motivazionale delle graduatorie impugnate, perché il punteggio attribuito alla Sig.ra Tiano per il criterio di cui al par. 3.3) dell'art. 5 del bando è ingiustificato.

L'errore in cui è incorsa la Commissione esaminatrice ha così alterato il leale confronto concorrenziale tra i candidati e frustrato l'interesse primario sotteso alla valutazione comparativa di far progredire nella superiore area i candidati più meritevoli a garanzia dell'efficienza dell'azione amministrativa.

L'illegittimità per tale profilo dei provvedimenti che si impugnano non è superabile.

Secondo motivo di ricorso. Violazione e falsa applicazione art. 5, par. 3.1) e 3.3) dell'avviso di selezione approvato con D.D. RU n. 3192 del 15.09.2023 e del verbale n. 2 dell'11.03.2024 della Commissione esaminatrice; eccesso di potere per travisamento dei fatti; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta; eccesso di potere per violazione del buon andamento e della imparzialità della P.A. e del principio di leale collaborazione; eccesso di potere per violazione della par condicio dei candidati; eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria, per motivazione carente; violazione e falsa applicazione art. 6, co. 1, lett. b) L. n. 241/1990; violazione e falsa applicazione artt. 43 e 47 d.P.R. n. 445/2000; violazione artt. 1 e 3 L. n. 241/1990 e art. 97 Cost.

La Commissione esaminatrice ha poi errato nella attribuzione del punteggio per il Corso per Agente di Polizia Provinciale presso la Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica degli Enti Locali del CEIDA, che la Sig.ra Tiano

ha dichiarato nel *curriculum vitae* e di cui ha allegato il certificato di partecipazione.

Tale corso è stato valutato dalla Commissione esaminatrice ai sensi del par. 3.3) dell'avviso, sotto-criterio "*corsi di formazione senza esame finale – solo con attestato di partecipazione*", con assegnazione di p. 0,20.

E però si tratta di un corso con esame finale certificato, che è stato superato dalla ricorrente con votazione Distinto, come dalla stessa dichiarato nel *curriculum vitae* e risultante dal certificato rilasciato dalla Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica degli Enti Locali allegato alla domanda.

Diversamente da come ha operato la Commissione esaminatrice i corsi di formazione con certificazione ed esame finale, quale è il corso del CEIDA, sono valutabili ai sensi del par. 3.1) dell'avviso, se con durata non inferiore a venti ore formative.

Sebbene nella certificazione rilasciata dalla Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica degli Enti Locali la durata del corso è indicata in giorni e non in ore formative, la ricorrente ha dichiarato nel *curriculum vitae* le ore formative del corso (pari a 210 ore) e tale dato era agevolmente verificabile dalla Commissione esaminatrice attraverso la stessa amministrazione di appartenenza. Ciò in quanto il corso fa parte del percorso formativo degli Agenti di Polizia Provinciale (quantomeno dalla assunzione della Sig.ra Tiano) e viene svolto nell'orario di lavoro con timbratura del *badge*.

Vero è che l'avviso prescriveva che esperienze lavorative e/o formative presso enti o strutture private, oltre ad essere menzionate nel *curriculum vitae*, dovevano essere comprovate allegando alla domanda idonea documentazione (v. art. 2).

E però, per colmare la carenza del certificato rilasciato dal CEIDA la Commissione esaminatrice avrebbe potuto e dovuto chiedere e acquisire il dato delle ore formative dalla stessa amministrazione di appartenenza

(l'Ufficio concorsi è incardinato nell'U.C. Risorse Umane, come precisa lo stesso art. 3 dell'avviso), facendo ricorso a due istituti recepiti nel nostro ordinamento e che informano (anche) le procedure concorsuali.

Il primo è quello codificato nell'art. 43, d.P.R. n. 445/2000 secondo cui “le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato”; tale disposizione va letta in correlazione con quanto prescrive l'art. 47, d.P.R. n. 445/2000, secondo cui, appunto “nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”.

Il dato delle ore formative del corso del CEIDA – si ripete - è in possesso della amministrazione di appartenenza, che be può estrapolare il dato dai fogli-presenza, di talché la Sig.ra Tiano ha correttamente dichiarato le ore formative nel *curriculum vitae* ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000 e la Commissione esaminatrice, da parte sua, avrebbe dovuto acquisire il dato d'ufficio.

Anche non volendo dare rilievo alla dichiarazione delle ore formative contenute nel *curriculum vitae* e in ossequio alla prescrizione del bando secondo cui “analoghe esperienze e percorsi formativi svolte presso enti o strutture private oltre ad essere menzionate nel curriculum vitae, dovranno essere comprovate allegando alla stessa idonea documentazione” (v. art. 3 dell'avviso), trova applicazione l'istituto del soccorso istruttorio per il caso di documentazione irregolare o carente, come nel caso di specie in cui il

certificato rilasciato dalla Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica degli Enti Locali indica la durata del corso in giorni invece che in ore formative.

La Commissione esaminatrice, dunque, invece di valutare il corso in oggetto ai sensi del par. 3.3) dell'avviso sotto-criterio "*corsi di formazione senza esame finale – solo con attestato di partecipazione*", preso atto che il certificato rilasciato dalla Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica degli Enti Locali esprimeva la durata del corso in giorni (ben 49 giorni) e avuto riguardo a quanto dichiarato nel *curriculum vitae* ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, avrebbe dovuto ricorrere al soccorso istruttorio e acquisirla d'ufficio ovvero chiedere alla ricorrente di integrare la documentazione, che, a sua volta, ben avrebbe potuto chiedere l'acquisizione diretta dei fogli-presenza alla amministrazione di appartenenza; circostanza questa coerente con la stesa previsione contenuta nell'avviso per cui "*L'Ufficio Concorsi... provvederà a trasmettere alla Commissione esaminatrice... la documentazione acquisita d'Ufficio relativa ai requisiti per l'accesso e valutabili nella procedura di che trattasi*" (art. 3 dell'avviso).

A conferma dell'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio anche alle procedure concorsuali si richiama la recente Sentenza di codesto Tar Lazio, Sez. II[^], Sent. n. 15901/2024 che afferma che "*la giurisprudenza amministrativa ha da tempo riconosciuto che l'art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento), comma 1, lett. b), legge 7 agosto 1990, n. 241, ha introdotto, nell'ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere (cfr. Adunanza plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9; ma già Cons. St., sez. VI, 2 aprile 2001, n. 1927).*

I casi in cui è attivabile il soccorso istruttorio, peraltro, vanno tenuti distinti da quelli nei quali non di documentazione irregolare o carente si tratta, bensì

di errore commesso dal privato nell'istanza o domanda presentata alla pubblica amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198, ove è precisato che se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali, ben può richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente).

Il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione anche nell'ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio, per cui l'intervento dell'amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati".

Si profila così l'ulteriore vizio che attinge l'operato della Commissione.

La Commissione esaminatrice, in palese violazione del principio di leale collaborazione e buona fede (ora codificato nell'art. 1, co. 2-bis, L. n. 241/1990), non si è attivata per colmare la lacuna documentale ancorché dal certificato rilasciato dal CEIDA risultata la durata del corso espressa in giornate e l'irregolarità era facilmente superabile, essendo il dato anche a conoscenza della amministrazione di appartenenza.

E così operando, la Commissione esaminatrice non ha correttamente valutato il corso del CEIDA, perché lo ha relegato ad uno dei titoli valutabili con il punteggio 0,20 ai sensi del par. 3.3) dell'art. 5 dell'avviso di selezione come ulteriormente specificato dalla Commissione, invece che correttamente ai sensi del par. 3.1) dell'art. 5 dell'avviso con conseguente attribuzione del punteggio superiore di p. 2.

L'errore qui censurato denota, ancora una volta, la superficialità della istruttoria condotta dalla Commissione esaminatrice sulla domanda e sulla documentazione allegata dalla ricorrente, che ridonda nella carenza motivazionale delle graduatorie impugnate, perché il punteggio attribuito alla Sig.ra Tiano per tale titolo è ingiustificato.

L'errore in cui è incorsa la Commissione esaminatrice ha così alterato il leale confronto concorrenziale tra i candidati e frustrato l'interesse primario sotteso alla valutazione comparativa di far progredire nella superiore area i candidati più meritevoli a garanzia dell'efficienza dell'azione amministrativa.

La ricorrente, peraltro, avendo ulteriori attestati di partecipazione valutabili ai sensi del par. 3.2), sotto-criterio "*corsi di formazione senza esame finale*" (ci si riferisce a due attestati di partecipazione per la giornata della Polizia Locale e all'attestato di partecipazione per il corso di formazione dal titolo "*Il nuovo Codice della Strada e le iniziative per la Sicurezza Stradale*", **all. 9**), non avrebbe subito decurtazioni.

Per l'effetto alla ricorrente andava attribuito il punteggio aggiuntivo di p. 2.

L'illegittimità per tale profilo dei provvedimenti che si impugnano non è superabile.

Terzo motivo di ricorso. Eccesso di potere per illogicità e irrazionalità manifesta; eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità e buon andamento della P.A.; eccesso di potere per violazione della *par condicio* tra i candidati; violazione e falsa applicazione dell'art. 5, par. 3.4) dell'avviso di selezione e del verbale della Commissione Esaminatrice n. 2 dell'11.03.2024; eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria, per motivazione carente e insufficiente; violazione art. 3 L. n. 241/1990 e art. 97 Cost.

Il giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice per il colloquio di approfondimento e di valutazione del curriculum lavorativo della Sig.ra Tiano rispetto alle competenze professionali richieste per la posizione da coprire è poi manifestamente illogico, perché non valorizza adeguatamente le competenze professionali acquisite dalla ricorrente nel corso della carriera lavorativa ed emergenti dal *curriculum vitae*.

La Commissione all'esito del colloquio ha ritenuto che la Sig.ra Tiano abbia acquisito competenze professionali "*solo parzialmente adeguate*" rispetto alle

competenze richieste nella posizione di funzionario e dell'elevata Qualificazione. E però dal *curriculum vitae* emerge una carriera lavorativa tutt'altro che ordinaria, che denota il possesso di competenze specifiche e la capacità di gestire in autonomia situazioni complesse e promuovere soluzioni, raggiungendo risultati positivi per il Servizio e, dunque, per la collettività.

Ed infatti.

La Sig.ra Tiano ha partecipato continuamente a numerosi eventi formativi nel corso della sua carriera lavorativa; ha conseguito competenze specifiche nella gestione dei procedimenti sanzionatori per violazioni al Codice della Strada e delle norme di Polizia Amministrativa, tanto che è stata una delle curatrici del manuale operativo ad uso interno sull'attività dell'ufficio di appartenenza, e dunque destinato a tutti i colleghi appartenenti al Servizio

Si è distinta, poi, per le sue capacità gestionali e per il contributo al raggiungimento degli obiettivi del Servizio di appartenenza, tanto che nel 2021 le è stato conferito il premio c.d. di "eccellenza", correlato alla *performance* individuale, laddove, come si evince dalle schede semestrali di valutazione della Sig.ra Tiano (**all. 10**), la *performance* individuale si connota per la disponibilità ad assumere responsabilità, per la capacità di iniziativa e autonomia nella gestione dell'attività lavorativa nonché per la capacità di relazionarsi e coordinarsi con i colleghi.

E per questo profilo è certamente indicativo il fatto che nelle schede di valutazione della *performance* individuale la Sig.ra Tiano ha sempre ottenuto il massimo dei voti dal dirigente del servizio di appartenenza.

A fronte di un tale *curriculum* lavorativo e formativo stride in modo macroscopico il giudizio di insufficienza (ancorché non grave) espresso dalla Commissione esaminatrice sulle competenze professionali acquisite dalla Sig.ra Tiano rispetto alle capacità e competenze professionali richieste per i funzionari e l'Elevata Qualificazione. Dalla declaratoria dell'area dei funzionari e dell'Elevata Qualificazione contenuta nella Tabella A allegata al

CCNL Funzioni Locali firmato il 16.11.2022 e richiamato dalla Commissione quale parametro di valutazione del colloquio di approfondimento e valutazione del *curriculum vitae* si evince, al contrario, che il tratto che connota la posizione messa a concorso è la capacità di gestire in autonomia processi lavorativi e di coordinare un gruppo di lavoro, l'assunzione di responsabilità diretta di strutture organizzative.

Tutte abilità che la Sig.ra Tiano ha dimostrato di avere.

Sulla base di quali elementi la Commissione esaminatrice ravvisi la inadeguatezza (ancorché non grave) della Sig.ra Tiano a ricoprire la posizione superiore proprio non è dato comprendere.

Dall'accoglimento del motivo discende che la Sig.ra Tiano si colloca in posizione utile in graduatoria, dato che, sulla base della griglia dei fattori motivazionali per l'attribuzione del punteggio, il punteggio immediatamente superiore e corrispondente al livello di adeguatezza è compreso nello scaglione da 8 a 11.

Sulla sospensiva

Ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare.

Quanto al *fumus* si rinvia a quanto dedotto nel Diritto.

Quanto alla irreparabilità del danno si fa presente che il mancato inserimento in posizione utile nella graduatoria qui impugnata è causa non solo di una perdita economica, altresì preclude alla ricorrente, nelle more della definizione del merito del giudizio, la possibilità di partecipare a procedure selettive per la progressione economica e giuridica per cui è richiesto l'inquadramento nell'area dei funzionari e dell'Elevata Qualificazione; pregiudizio che è irreparabile.

P.Q.M.

Si chiede che, previa concessione della misura cautelare, il ricorso venga accolto e gli atti impugnati annullati.

Con vittoria di competenze ed onorari di giudizio.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il presente giudizio verte in materia di pubblico impiego ed il contributo unificato è di € 325,00.

Roma, 10 febbraio 2025

Avvocato Cristiana Fedeli